



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

Brondello, Gambasca, Ostana, Paesana, Pagno, Sanfront

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE</i> <i>F.E.A.S.R. 2014/2020</i>	Misura 16 COOPERAZIONE OPERAZIONE 16.8.1 – PIANI FORESTALI E STRUMENTI EQUIVALENTI
--	---

PROGETTO CFM

CAPITOLATO DI CONCESSIONE

Paesana, lì 5 aprile 2023

Il Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano
Geom. Antonello Ferrero



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

CAPITOLATO DI CONCESSIONE

Il presente capitolato è parte integrante del contratto per l'affidamento, in concessione, dei servizi di gestione tecnica ed economica dei boschi di proprietà dei Comuni di Brondello, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront.

PREMESSA

Il patrimonio forestale nazionale, come componente del Capitale naturale, bene di rilevante interesse pubblico e parte fondamentale del paesaggio storico e culturale italiano, assume per le politiche di sviluppo del nostro Paese un ruolo strategico, rappresentando una eredità culturale e ambientale del nostro passato, una componente rilevante della nostra identità e rimane il protagonista del futuro che stiamo costruendo.

Le principali sfide a cui il settore forestale nazionale deve e può dare un concreto contributo sono oggi legate alla crisi climatica in atto, e di conseguenza alle esigenze di decarbonizzazione della economia e di sviluppo delle energie rinnovabili; alla protezione dell'ambiente, alla conservazione della biodiversità e al recupero funzionale e strutturale degli ecosistemi; alla tutela del paesaggio; all'uso efficiente delle risorse e alla necessità di sostenere uno sviluppo sostenibile volto sempre di più verso una economia circolare e a garantire il presidio dei territori rurali e montani; alla commercializzazione e trasformazione di prodotti forestali di origine legale e, quindi, alla cooperazione internazionale per la protezione delle foreste e il ripristino dei territori degradati. Queste sfide richiedono un'ampia azione di governance locale e di comunicazione, anche in relazione ai tempi biologici di crescita delle foreste.

(Strategia Forestale Nazionale 2022)

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E OBIETTIVI STRATEGICI DELLA POLITICA FORESTALE NAZIONALE

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione (come da d.lgs. 50/2016) ad un gestore, ad un ATS o ad un raggruppamento di imprese, del comprensorio forestale di ha 1.215,39 di differenti proprietà comunali identificato con i seguenti riferimenti derivanti dai PFA (Piani Forestali Aziendali) adottati nel 2022:

- Comune di Brondello Pt. Forestali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 per un totale di ha 13,96;
- Comune di Ostana Pt. Forestali 3, 4, 5, 6, 10 per un totale di ha 145,29;

- Comune di Paesana Pt. Forestali 20, 21, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 48, 54, 59, 62, 63 per un totale di ha 364,05;
- Comune di Pagno Pt. Forestali 1, 2 per un totale di ha 1,73;
- Comune di Sanfront Pt. Forestali 3, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 53 per un totale di ha 361,63.

In particolare, la concessione prevede:

- A) **Servizio di assistenza tecnica per la contrassegnatura delle piante**, martellata, definizione e assegnazione dei lotti legati agli usi civici di legnatico, effettuata a cura di tecnico forestale abilitato. Questo servizio di assistenza tecnica sarà espletato in seguito alla comunicazione annuale dei richiedenti da parte dei Comuni o dell'Unione dei Comuni del Monviso e dopo il versamento da parte degli aventi diritto verso il concessionario della quota prevista per il servizio;
- B) **Attuazione dei Piani Forestali Aziendali dei Comuni oggetto della concessione**; tali attività comprendono la pianificazione degli investimenti per il miglioramento del patrimonio agrosilvopastorale, la realizzazione di interventi selvicolturali, la commercializzazione del materiale legnoso in piedi oppure derivante dai suddetti interventi, la vendita di servizi ecosistemici, la raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di miglioramenti forestali, fondiari e legati alla realizzazione di strutture e infrastrutture per la viabilità di interesse turistico e ricreativo, la manutenzione e miglioramento della viabilità forestale, della sentieristica comunale e delle aree turistiche e ricreative, in attuazione dei Piani forestali aziendali oggetto della concessione.

L'affidamento è dato ad un gestore (o gruppo di gestori) che, nell'utilizzo delle aree per la produzione di legname e di valorizzazione di servizi ecosistemici, rispetti le seguenti linee guida qui elencate:

- Gestione sostenibile e rafforzamento del ruolo multifunzionale delle foreste: Favorire la Gestione Forestale Sostenibile ed il mantenimento del ruolo multifunzionale che le foreste svolgono, con la finalità di garantire la fornitura equilibrata di beni e servizi ecosistemici e l'erogazione costante e continua di tutti i Servizi ecosistemici (stoccaggio di carbonio, tutela della biodiversità, protezione del suolo e delle riserve idriche e fruizione turistica);
- Efficienza nell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali: migliorare l'efficienza nell'impiego delle risorse legnose e non, ottimizzando il contributo multifunzionale delle foreste allo sviluppo della bioeconomia, delle economie forestali e delle aree rurali promuovendo inoltre l'espansione e la valorizzazione delle foreste per migliorare il benessere e la qualità ambientale;
- Responsabilità e conoscenza globale delle foreste: monitorare e sviluppare una conoscenza multidisciplinare e una responsabilità nella tutela delle foreste, anche attraverso la ricerca multidisciplinare continua, l'assistenza tecnica, la formazione professionale e la promozione dei prodotti forestali e di pratiche, produzioni e consumi sostenibili l'incentivazione di iniziative che valorizzino la funzione socioeconomica della foresta;
- Certificazione forestale: certificare la gestione forestale sostenibile ed i servizi ecosistemici ad essa collegati.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in questione avrà la durata pari ad anni 15 (quindici anni) a far data dalla data di consegna delle superfici boscate oggetto della concessione, con proroga di due stagioni silvane per la chiusura dei cantieri attivati relativi all'ultima annualità. Sono altresì previste proroghe circoscritte a specifiche superfici forestali, necessarie per garantire:

- a) il completamento di specifici progetti in capo ai concessionari e finanziati da terzi (soggetti privati, aziende, fondazioni, fondi regionali, nazionali ed europei)
- b) Il rispetto della scadenza di contratti e impegni tra il concessionario e terzi legati, ad esempio, alla vendita di servizi ecosistemici

ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

L'importo presunto della concessione per l'intera durata del contratto, pari ad anni 15, è composto dalle seguenti tariffe come di seguito descritto:

3.1 Canone di gestione quindicinale che il concessionario dovrà versare all'ente concedente (Unione Montana dei Comuni del Monviso) a base di appalto è fissato in € 15.000,00 da corrispondere in rate annuali pari ad € 1.000,00, oltre alle tariffe annuali di seguito specificate;

3.2 Tariffa annuale proporzionata agli ettari percorsi da interventi e differenziata in base al valore di macchiatico delle sotto particelle forestali, come descritte nella "Lista particelle forestali e relative tariffe di pagamento distinte per Comuni" da riconoscersi direttamente ai Comuni proprietari delle superfici forestali;

3.3 Almeno il 25% del valore delle vendite del servizio ecosistemico legato al sequestro e conservazione del carbonio derivante da attività di allungamento dei turni selvicolturali, da riconoscersi direttamente ai Comuni proprietari delle superfici forestali. Sono esclusi dalla quota i prodotti forestali ed i servizi turistici, didattici e ricreativi;

3.4 Tariffa derivante dalla vendita di altri servizi ecosistemici da riconoscersi all'Unione o ai Comuni proprietari delle superfici forestali solamente nel caso di compartecipazione ai costi per la realizzazione del miglioramento forestale. Tale tariffa, scorporata da una quota non superiore al 30% della vendita totale afferente ai costi di amministrazione e marketing sostenuti dal concessionario, è quantificata sulla base dell'effettiva spesa o co-investimento dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso o dei Comuni proprietari di superfici forestali nella realizzazione di qualsiasi attività certificabile finalizzata alla generazione di servizi ecosistemici scambiabili sul mercato. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali attività possono essere:

- Attività selvicolturali di conversione di un bosco ceduo ad alto fusto e attività che prevedono il rilascio addizionale di biomassa rispetto alle normative vigenti
- Attività di rimboschimento e imboschimento, anche effettuate in seguito a calamità naturali
- Attività di antincendio boschivo
- Attività finalizzate alla valorizzazione della biodiversità
- Attività di tutela da danni biotici
- Attività di riduzione dell'uso di input energetici

Le Tariffe di cui ai punti 3.2 – 3.3 – 3.4, determinate come sopra determinate, dovranno essere versate ai Comuni proprietari delle superfici forestali, in due rate semestrali posticipate, entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun semestre. In caso di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di concessione dovrà essere effettuato il pagamento anticipato di due canoni annuali di concessione.

L'importo complessivo della concessione da corrispondere è quindi costituito:

- I. Dal canone annuo versato all'amministrazione concedente (Unione Montana dei Comuni del Monviso), oltre all'eventuale incremento offerti, ed all'IVA come per legge (punto 3.1);
- II. Dalla tariffa annuale, riconosciuta direttamente al Comune proprietario delle superfici forestali, proporzionata agli ettari percorsi da interventi e differenziata in base al valore di macchiatico delle sottoparticelle forestali (punto 3.2);
- III. Da una percentuale di almeno il 25% del valore delle vendite del servizio ecosistemico legato al sequestro e conservazione del carbonio derivante da attività di allungamento dei turni selvicolturali, da versarsi direttamente ai Comuni proprietari delle superfici interessate. Sono esclusi dalla quota i prodotti forestali ed i servizi turistici, didattici e ricreativi. (punto 3.3);
- IV. Dalla quota parte di ricavi, da riconoscersi all'Unione o ai Comuni proprietari delle superfici forestali solamente nel caso di compartecipazione ai costi per la realizzazione del miglioramento forestale, spettanti in modo proporzionale alla spesa sostenuta dall'Ente finanziatore o cofinanziatore per interventi volti alla generazione e successiva vendita di servizi ecosistemici scambiabili sul mercato, scorporati di una quota di non più del 30% attribuita al concessionario per le spese amministrative e di marketing (punto 3.4).

Si precisa che la vendita di servizi ecosistemici (fatti salvi i prodotti forestali) è subordinata all'ottenimento di opportuna certificazione dei servizi ecosistemici da parte di standard e organismi di certificazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale. In base alle evoluzioni normative nazionali ed europee, il concessionario sarà tenuto a rispettare tutti gli adempimenti per la comunicazione dei servizi ecosistemici generati e la loro iscrizione a registri nazionali e internazionali costituiti dai ministeri competenti e/o dagli organismi di certificazione, in ogni caso dando opportuna conoscenza delle attività eseguite all'Amministrazione appaltante.

ART. 4 - CRITERI GENERALI DI INTERVENTO PER UNA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

La Gestione Forestale Sostenibile (GFS, art. 3 com. 2, lettera b) del TUFF) rappresenta uno dei principali pilastri delle strategie europee di conservazione della biodiversità e del paesaggio, adattamento al cambiamento climatico, contenimento dei rischi e politiche energetiche, di sviluppo rurale e della bioeconomia. La GFS rappresenta lo strumento essenziale per equilibrare gli interessi della società, le responsabilità dei proprietari e degli operatori del settore al fine di tutelare e conservare la diversità strutturale delle foreste, frenare il processo di abbandono colturale e culturale, valorizzare il ruolo del bosco e la funzione del settore forestale e delle sue filiere nello sviluppo socioeconomico del Paese.

L'applicazione operativa della GFS si basa sui "Criteri, Indicatori e Linee guida operative pan-europee per la GFS" definiti a partire dalla Conferenza di Lisbona del giugno 1998 e rivisti nell'ambito delle successive Risoluzioni del processo Forest Europe. I sei criteri della GFS sono:

1. Mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;
2. Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;
3. Mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);
4. Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali;
5. Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua);
6. Mantenimento di altre funzioni e condizioni socioeconomiche.

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della concessione avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge 11.9.2020, n.120, modificato dall'art.51 del D.l 77/2021, previa selezione attraverso sorteggio di numero 3 tre operatori dall'elenco che si è venuto a formare a seguito di apposito AVVISO pubblico per indagine di mercato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione, a favore dell'operatore che avrà presentato la migliore offerta selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 6 – CRITERI

I requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse che l'operatore economico deve possedere al momento della richiesta sono qui di seguito elencati.

6.1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici così come definiti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, e, 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240; Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice;

pertanto, gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività riconducibile all'oggetto dell'appalto;

6.2 - CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Gli operatori economici devono essere in possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali:

- Presenza di almeno un titolare, socio, dipendente od operatore economico iscritto all'Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero, aventi la qualifica di operatore forestale (livello F6) e di operatore di esbosco aereo con teleferica (T2)
- Presenza nell'impresa o nel raggruppamento di imprese di almeno un titolare, socio, dipendente o collaboratore stabile avente il titolo di Dottore Forestale abilitato, iscritto al registro dei martelli forestali ed iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali Sezione A da almeno 5 anni.

Inoltre, al momento della partecipazione, l'operatore economico dovrà dichiarare la propria disponibilità a redigere una progettazione puntuale degli interventi su base almeno annuale, individuando i lotti di lavoro e gli investimenti programmati, così come regolato dall'art. 2 dello Schema di Concessione approvato con Delibera della Giunta dell'Unione n. xxxx del xxxxxxxxxx.

ART. 7 - GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE IN PIEMONTE (LEGGE FORESTALE REGIONALE N. 4 2009, E PIANO FORESTALE REGIONALE 2017-2027)

Il Piano Forestale Regionale (PFR) è lo strumento fondamentale per orientare la politica forestale regionale, definendo obiettivi e azioni prioritari nel quadro dell'attuazione delle norme e orientamenti emanati a livello nazionale, dell'Unione europea e degli accordi internazionali a scala globale.

In particolare, il P.F.R. è delineato in armonia con gli indirizzi del Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF, 2008) e con i principi della Legge Forestale Regionale (n. 4/2009), che sono di seguito richiamati (art. 1):

1. La Regione Piemonte considera le foreste come bene a carattere ambientale, culturale, economico e paesaggistico di irrinunciabile valore collettivo da utilizzare e preservare a vantaggio delle generazioni future.
2. Le foreste sono riconosciute quale risorsa di materie prime ed energie rinnovabili, per il loro apporto al benessere degli individui, per la protezione del territorio, della vita Umana e delle opere dell'uomo dalle calamità naturali e per la tutela della biodiversità.
3. Sono ritenute indispensabili la pianificazione degli interventi di gestione forestale, basata su un'approfondita conoscenza del territorio, e la programmazione degli stessi nel rispetto del ruolo delle autonomie locali
4. La Regione riconosce il ruolo di interesse pubblico delle attività selvicolturali svolte secondo i principi della gestione forestale sostenibile e finalizzate al mantenimento della multifunzionalità delle foreste.

Le finalità della legge forestale cui il P.F.R. dà attuazione sono definite all'art. 2.

La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile, mitigazione dei cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e del paesaggio, si propone, in particolare, di:

- a) promuovere la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle foreste;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato;
- c) sviluppare le filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;
- d) promuovere l'impiego del legno come materia prima rinnovabile;
- e) incentivare la gestione associata delle foreste;
- f) migliorare le condizioni socioeconomiche delle aree rurali;
- g) promuovere la crescita e qualificare la professionalità delle imprese e degli addetti forestali;
- h) accrescere le conoscenze scientifiche e tecniche in campo forestale, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia;
- i) aumentare la sensibilità e la consapevolezza sociale circa il valore culturale, ambientale ed economico delle foreste e degli alberi.

ART. 8 – GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEI BOSCHI COMUNALI

Per rendere la gestione dei boschi più efficace e duratura è opportuno cercare di accorpate ed ampliare il più possibile le unità territoriali di gestione, al fine di favorire una gestione economica autonoma attraverso strumenti pianificatori che abbiano obiettivi multipli e lungimiranti, di concreta applicabilità e da sostenere nel tempo con i necessari impegni ai vari livelli economici ed organizzativi, che permettano la continuità degli interventi di gestione forestale sostenibile ed il relativo monitoraggio, favorendo altresì la certificazione della gestione forestale sostenibile (GF5).

L'affidamento, in concessione, della gestione di boschi pubblici viene prevista nel D.lgs. 227/2001 (art. 10 comma 4) "Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi" dal D.M. del MATT del 16/05/2005 (sez. IV, art- 6 comma b) "la gestione da parte di un concessionario di più unità boschive pubbliche, consente di gestire i boschi in modo unitario e quindi secondo una programmazione lungimirante e sostenibile, con reali impatti positivi sull'occupazione e sul mercato locali" e dal comma 9 del art. 5 della LR. n. 42/98 "la Regione e gli Enti delegati, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, possono affidare l'esecuzione degli interventi forestali o la gestione di particolari servizi o avviare concrete forme di gestione dei boschi e del sottobosco o degli immobili prioritariamente alle cooperative agricole forestali di cui all'art. 17 della legge 97/94 e delle cooperative formate dagli addetti del settore forestale, nonché a privati singoli o associati, secondo le modalità da definirsi, entro un anno dall'approvazione della presente L.R, con apposito provvedimento predisposto dal Dipartimento Agricoltura e Foreste ed approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale".

Nel progetto il concessionario viene configurato come un operatore economico, di adeguata struttura e specializzazione, alla quale i proprietari forestali pubblici demandano la gestione diretta dei propri boschi, a fronte di un "compenso" commisurato alla produttività del bosco stesso. Per la realizzazione degli interventi forestali, il concessionario può subappaltare lavori o cedere il legname in piedi purché i soggetti operanti posseggano come requisito professionale l'iscrizione all'albo delle imprese forestali e un livello di formazione forestale pari ad almeno l'UF3.

L'Ente resta libero di utilizzare il bosco per tutte quelle finalità che non contrastano con il Protocollo di Gestione Sostenibile rilasciata dall'ente di Certificazione, con PFA (Piano Forestale Aziendale) e relativi piani di taglio e di investimento sviluppati dal Concessionario e approvati dal Comune, ma condivide l'interesse del concessionario alla buona gestione, conservazione e sviluppo della proprietà boschiva.

Al momento della partecipazione, l'operatore economico avrà dovuto dichiarare la disponibilità a redigere una progettazione puntuale degli interventi, individuando i lotti di lavoro, così come regolato dal Piano di Gestione Forestale.

Nel corso del periodo di concessione, i Comuni proprietari e/o gestori dei boschi oggetto della presente gara, possono presenziare alle assegnazioni di uso civico di cui alla lettera A del punto 1, richiedendo ove lo ritengono opportuno un sopralluogo dei Carabinieri Forestali o altro soggetto competente di parte per la verifica della correttezza delle attività svolte.

Si precisa per il Comune di Paesana secondo quanto stabilito nella D.G.C. n. 37 del 31.05.2023 che le particelle forestali non sono perfettamente sovrapponibili alle particelle catastali e pertanto sarà affidata per tale Comune la concessione dei servizi di gestione forestale per le sole particelle – forestali e/o catastali - che siano libere e quindi non in precedenza concesse dal comune di Paesana a qualsiasi titolo e che l'utilizzo delle superfici oggetto della concessione sarà consentito previa presentazione da parte del concessionario al Comune di Paesana del piano di taglio periodico nonché a seguito di verifica della compatibilità delle attività con eventuali diritti di uso delle superfici preesistenti, quali uso civico di pascolo ed il fitto beni comunali.

ART. 9 – IL PROGETTO PER LA GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEI BOSCHI COMUNALI

Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, autorizza il concessionario a procedere all'attuazione dei Piani Forestali Aziendali, strumenti necessari per definire le strategie di intervento finalizzate alla erogazione continua e ottimale di beni e servizi forestali, quindi per pensare il bosco e agire al suo interno.

9.1 - CONTENUTI

Il progetto per la concessione pluriennale della gestione sostenibile dei boschi demaniali comunali si sviluppa su quattro direttrici fondamentali interagenti tra loro:

1. Redazione, a cura e spese del Concessionario e condiviso con il proprietario delle superfici, di un Piano di Taglio annuale in accordo con le indicazioni dei Piani Forestali Aziendali dei diversi comuni.
2. Valorizzazione degli usi civici locali, attraverso l'attivazione di un servizio di assegnazione agli aventi diritto di lotti forestali adeguatamente contrassegnati e delimitati
3. Sviluppo delle attività di silvicoltura per una gestione sostenibile del bosco, finalizzata all'incremento della produttività, allo sviluppo ed aumento delle aree boscate per il recupero produttivo ed economico del settore boschivo, in forte crisi per difficoltà operative e di collocamento del prodotto legnoso sul mercato;
4. Sviluppo di una corretta attività boschiva finalizzata anche alla nascita di una filiera industriale denominata "bosco-legno-energia", con produzione di legname di pregio e di biomasse da legno vergine da destinare all'alimentazione delle centrali energetiche esistenti e di nuova realizzazione;
5. Sviluppo dei mercati dei servizi ecosistemici con l'obiettivo di aumentare il pregio ambientale, la capacità di sequestro e stoccaggio a lungo termine del carbonio, la regolazione climatica, la fornitura di prodotti del sottobosco, la biodiversità e la regolazione climatica. Lo sviluppo di tali attività deve essere preceduto da opportune certificazioni attestanti il reale impatto generato sul territorio dalle buone pratiche di gestione adottate. Il concessionario è quindi tenuto a rispettare ogni normativa e regolamento europeo emanato nel corso della concessione.
6. Certificazione e mantenimento della "Gestione Sostenibile" del bosco (Forest Management) e della tracciabilità del legno di pregio (Chain of Custody), con il PEFC e FSC. Le certificazioni consentono l'accesso ai mercati dei servizi ecosistemici e al contempo garantiscono che la gestione del patrimonio forestale sia realmente sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

9.2 - SERVIZI E PRESTAZIONI

L'obiettivo primario della gestione del bosco deve essere la tutela e conservazione delle risorse forestali, con particolare riguardo alla biodiversità ed in particolare:

- a) Miglioramento delle funzioni ambientali e paesaggistiche del bosco con riferimento, anche, al mantenimento e miglioramento dei servizi ecosistemici e di regolazione climatica;
- b) Interventi nel settore forestale miranti al mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali, attraverso la gestione di uno sviluppo sostenibile della selvicoltura;
- c) Interventi per il mantenimento e la valorizzazione delle sue risorse e dell'estensione delle superfici boschive coerentemente con le disposizioni emanate dai reg. (CE) n. 1750/99 e n. 1257/99, relativi alla gestione del F.E.O.G.A, con gli obiettivi e le finalità indicati nel Q.C.S. ed in sintonia con gli interventi previsti nel P.S.R. e riconducibili a quanto previsto all'art. 30, del reg. CE n. 1257/99, in quanto concorrono all'imboschimento ed infoltimento di terreni non agricoli, agli investimenti nelle aziende forestali e al miglioramento e razionalizzazione della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti forestali.
Gli obiettivi qui elencati sono coerenti con:
 - quelli indicati nel documento C.O.M. (1998) 649 def. "strategia forestale dell'Unione europea",
 - quelli definiti nel Piano forestale nazionale di cui alla delibera C.I.P.E 2. dicembre 1987 e nel decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, concernente l' "Orientamento e modernizzazione del settore forestale"; quelli indicati nelle "linee guida di programmazione forestale" contenute nel
 - D.M. del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 16/06/2005 (G.U.255 del 2/11/2005)
 - gli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede di conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa.
- d) Interventi atti a incrementare la valenza del bosco in riferimento al dettato del Protocollo di Kyoto: ogni nazione può sottrarre dalla quantità di anidride carbonica emessa (in seguito alla combustione di combustibili fossili: es. traffico veicolare, riscaldamento domestico) il carbonio fissato da parte della vegetazione. Viene in tal modo riconosciuta al bosco oltre alla funzione ecologica, anche una valenza economica: il bosco possiede infatti fra tutti gli ecosistemi di terra la più elevata capacità di accumulo di carbonio, commerciabile come crediti di carbonio.
- e) Recupero e sviluppo delle aree bruciate o degradate, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, al fine di riportare, al pieno utilizzo forestale, l'intera superficie del bosco comunale
- f) Sviluppo della produzione forestale diretta a migliorare e razionalizzare la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura e conseguente miglioramento e sviluppo della filiera bosco, favorendo il consolidamento degli aspetti occupazionali legati alle attività selvicolturali, in un quadro di economia sostenibile, privilegiando le strutture operative aziendali boschive presenti nel Territorio, soprattutto se di entità medio-piccole.
- g) Elaborazione dei progetti di taglio e di investimento da eseguire, in ogni anno in conformità al PFA vigente ed alla normativa regionale di settore.
- h) Interventi di miglioramento della stabilità ecologica del bosco e fasce tagliafuoco attraverso la manutenzione periodica
- i) Rilievo della viabilità esistente e indicazione degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e ampliamento della stessa in rapporto ai tagli previsti e ai criteri di gestione.
- j) Realizzazione, mantenimento, miglioramento della viabilità forestale di servizio per agevolare le attività selvicolturali e le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi. Questi interventi devono essere realizzati con operazioni di minimo impatto ambientale. La manutenzione delle già menzionate opere deve essere fatta con interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e alla manutenzione straordinaria delle opere accessorie. Ogni progetto dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale competente per area e degli Enti competenti in materia.
- k) Manutenzione, se prevista dal Piano di Protezione Civile, ed ammessa dalla vigente normativa, di invasi antincendio boschivi, quali sono punti di approvvigionamento idrico a cielo aperto per i mezzi terrestri e per gli elicotteri che operano nello spegnimento di incendi boschivi.
- l) Miglioramento delle condizioni di sicurezza di chi opera nel settore forestale, con particolare attenzione alle misure di prevenzione infortunistiche e di sostenibilità del lavoro forestale.
- m) Rispetto di quanto disposto dalle norme in materia per le piante sottoposte alle disposizioni di cui al D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

- n) Divieto di bruciare le stoppie in applicazione dell'art. 185 del D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 205/2010;
- o) Certificazione forestale del bosco. La Certificazione Forestale può definirsi come "uno strumento di mercato, che ha lo scopo di sensibilizzare e fornire incentivi sia al produttore che al consumatore per l'uso sostenibile delle foreste. Si tratta, in altri termini, di uno strumento il cui obiettivo principale è quello di garantire ai consumatori, che il legno e i suoi prodotti derivano da foreste gestite secondo i principi della sostenibilità. Gestire una foresta in modo sostenibile significa salvaguardare efficacemente gli ecosistemi che ospita. La Certificazione Forestale viene indirizzata alla:
- gestione forestale ecosostenibile (Forest Management schema PEFC e FSC) in senso stretto: in questo caso, il rilascio del certificato garantisce che la foresta è gestita in maniera conforme a standard ambientali, sociali ed economici;
 - rintracciabilità dei prodotti ("chain of custody"): il certificato attesta che un certo prodotto, o una parte delle materie prime che lo costituiscono (legno, fibre o cellulosa) provengono da foreste gestite in modo sostenibile. La certificazione "Chain of custody" rappresenta una modalità di gestione delle materie prime processate e dei manufatti prodotti a partire dai boschi. Interessa tutte le fasi del processo produttivo, inclusa la distribuzione. e rappresenta, per i clienti, la garanzia che il prodotto che stanno acquistando è stato realizzato, trasportato e commercializzato nel rispetto degli standard PEFC/FSC. Questo aspetto della Certificazione Forestale garantisce la rintracciabilità dei prodotti in ciascuna delle fasi del proprio ciclo di vita. Per indirizzare il legname di pregio verso nuovi mercati nazionali ed esteri, le aziende necessitano della certificazione "chain of custody";
 - Valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Gli obiettivi qui elencati sono coerenti con:

- quelli indicati nel documento SWD (2013) 342 final - SWD(2013) 343 final "Strategia forestale dell'Unione europea";
- quelli definiti nel Programma Quadro del Settore Forestale di cui al D.lgs n. 227/2001, concernente l' "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- quelli indicati nelle "linee guida di programmazione forestale" contenute nel D.M. del Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio del 16/06/2005 (G.U. 255 del 2/11/2005);
- gli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede di conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa;
- le prescrizioni della L.R. forestale e del Regolamento forestale della Regione Piemonte.

Non sono oggetto della presente concessione i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e della sentieristica, se non per quei tratti da utilizzarsi per il compimento degli interventi selvicolturali.

9.3- IMPIEGO DEI RICAVI INVESTIMENTI, COSTI E DESTINAZIONE DEI CANONI E DELLE TARIFFE

In ottemperanza all'Art. 16 delle l.r. n.29 del 2 dicembre 2009, i Comuni e le ASBUC frazionali se esistenti utilizzeranno i proventi derivanti dall'utilizzo di terreni gravati da uso civico per spese di investimento e miglioramenti fondiari a favore del patrimonio agro-silvo-pastorale, con priorità per gli investimenti inseriti all'interno del Piano annuale dei tagli.

La copertura dei costi per la realizzazione di investimenti coerenti con gli obiettivi del progetto per la gestione dei boschi comunali, quelli contenuti nel piano annuale dei tagli e in generale a servizio del patrimonio naturale e infrastrutturale locale (pascoli, aree di pregio naturale, sentieristica, infrastrutture turistiche e didattiche, etc), previo accordo tra il concessionario e le singole amministrazioni Comunali, potrà essere individuata anche attraverso il reimpiego dei canoni da corrispondere all'Unione Montana dei Comuni del Monviso generati dalle utilizzazioni forestali o dalla vendita di servizi ecosistemici, oppure attraverso contributi e sponsorizzazioni locali, regionali, nazionali ed europei.

ART. 10 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Il Concessionario, qualora non intenda eseguire direttamente le operazioni di taglio dei lotti boschivi garantirà integralmente il rispetto degli "Usi Civici" previsti dalle Leggi e Regolamenti in vigore, e si impegnerà a:

- far effettuare i tagli da ditte boschive specializzate con un livello di formazione forestale pari ad almeno l'UF3, a cui verranno affidate le operazioni di taglio dei lotti boschivi, secondo le modalità contenute nel PFA e nel Piano dei Tagli comunicato ai Comuni;
- garantire ai cittadini residenti nel comune proprietario del terreno il libero accesso al bosco (caccia, raccolta funghi e/o altri frutti del bosco, attività venatoria), purché regolamentato affinché non vengano inficiate le buone regole di salvaguardia e tutela del bosco in gestione ecosostenibile, della certificazione di tracciabilità e dei diritti acquisiti dalla società concessionaria con il contratto di concessione;
- garantire il rispetto degli "usi civici" esistenti e regolamentati in riferimento alle superfici forestali oggetto del presente capitolato. I richiedenti di sfruttamento del diritto di legnatico corrisponderanno direttamente all'operatore economico concessionario la tariffa di 220,00€ (IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi) per ogni assegnazione annuale con pagamento anticipato all'assegnazione del lotto, come è stato definito nel corso delle procedure d'appalto.

ART. 11 - CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il contratto di concessione sarà stipulato tra le Parti al completamento dell'iter burocratico di assegnazione in concessione dei comprensori boschivi oggetto del presente atto.

ART. 12 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a considerare la gestione dei boschi nel suo insieme, prevedendo un programma degli interventi scalare nel tempo, che coinvolga l'intera superficie concessa in uso, comprensiva delle superfici a minore valore di macchiatico.

La Ditta concessionaria:

- A. Riconosce all'ente concedente (Unione Montana dei Comuni del Monviso):
 - 1) Il canone annuo sopra definito oltre all'eventuale incremento offerto, ed all'IVA come per legge;
- B. Riconosce ai comuni proprietari delle superfici:
 - 1) La tariffa annuale proporzionata agli ettari percorsi da interventi e differenziata in base al valore di macchiatico delle sotto particelle forestali;
 - 2) Una percentuale di almeno il 25% del valore delle vendite del servizio ecosistemico legato al sequestro e conservazione del carbonio derivante da attività di allungamento dei turni selvicolturali, Sono esclusi dalla quota i prodotti forestali ed i servizi turistici, didattici e ricreativi;
 - 3) La quota parte di ricavi spettanti in modo proporzionale alla spesa sostenuta dall'Ente finanziatore o co-finanziatore per interventi volti alla generazione e successiva vendita di servizi ecosistemici scambiabili sul mercato, scorporati di una quota di non più del 30% attribuita al concessionario per le spese amministrative e di marketing.
- C. Seleziona gli assortimenti legnosi ritraibili in funzione della loro migliore valorizzazione economica puntando alla vendita del prodotto legnoso prediligendo la filiera corta;
- D. Realizza e manutiene la viabilità forestale necessaria per l'esecuzione delle attività selvicolturali, ad integrazione dell'esistente, previa autorizzazione del Comune proprietario delle superfici che potrà indicare modifiche al progetto originale. I lavori verranno eseguiti in economia dal Concessionario, il settore tecnico del comune potrà fornire supporto e collaborazione per quanto concerne gli aspetti progettuali ed autorizzativi connessi alla realizzazione delle suddette opere.
- E. Il costo delle opere infrastrutturali approvate dal Comune proprietario delle superfici ed eseguite dal concessionario sarà scorporato dalla tariffa dovuta per gli ettari percorsi come da punto B.1 del presente articolo;
- F. Sono a carico del concessionario:
 - 1) tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto

- e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati;
- 2) i costi assicurativi ed in particolare della Polizza di RCT;
 - 3) le spese tecniche necessarie all'implementazione dei Piani Forestali.

Le spese relative alle certificazioni forestali di Gestione Forestale Sostenibile, Catena di Custodia e Servizi Ecosistemici sono sostenute dal concessionario, e saranno detratte dalle tariffe di cui all'Art 3, punto 3.2, allegando copia della fattura di pagamento della visita di audit e tabella riassuntiva recante la distribuzione della quota tra i singoli Comuni in base alla superficie interessata dagli interventi.

ART. 13 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del Servizio, nonché per tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità, interpretazioni od esecuzione del presente Capitolato e del relativo Contratto di Concessione, la risoluzione per inadempimento ed anticipata del presente contratto, le parti, tentata la bonaria composizione procederanno mediante ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria competente territorialmente per il Comune di riferimento, è esclusa la competenza arbitraria.

ART. 14 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Bonifica e Sviluppo Montano
Geom. Antonello Ferrero
